

N. R.G. 2015/579



TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice del Lavoro dott. [REDACTED] a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.2015 nell'ambito del procedimento promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c.

[REDACTED]

ricorrenti

contro

MIUR, in persona del Ministro pro tempore
UFFICIO SCOLASTICO DEL FVG- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PORDENONE in persona del Dirigente pro tempore
 con l'Avvocatura distrettuale di Stato di Trieste

resistenti

PREMESSO

- Che i ricorrenti, tutti docenti precari per le distinte classi di concorso così come dettagliatamente enunciate per ognuno in sede di atto introduttivo e da intendersi richiamate in questa sede, attualmente risultano inseriti nella II fascia delle Graduatorie di Circolo ed Istituto;
- che gli stessi hanno prestato singolarmente servizio all'interno di Istituti scolastici per almeno tre anni onde poter accedere ai corsi speciali per l'abilitazione all'insegnamento;
- che i medesimi all'esito della frequentazione del corso istituito dall'Università degli studi di Udine, hanno conseguito per le distinte classi di concorso titolo abilitante all'insegnamento tramite PAS;
- che gli istanti attraverso la domanda formulata in via d'urgenza lamentano un'impropria collocazione nella Graduatoria di Circolo ed Istituto di II fascia anziché nella GAE

OSSERVA

A. SULLA GIURISDIZIONE

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ordinanza S.U. n. 3032 del 08.02.2011; S.U. n. 22805/10) i provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie,

finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo LA PRETESA AD OGGETTO LA CONFORMITA' A LEGGE DEGLI ATTI DI GESTIONE DELLA GRADUATORIA UTILI PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE. Per giunta, è lo stesso Ministero a ritenere, attraverso il D.M. n. 235/14, che la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice del Lavoro muovendo dal presupposto che la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale NON PUO' ESSERE PARAGONATA ADF UNA QUALUNQUE PROCEDURA CONCORSUALE traducendosi le graduatorie ad esaurimento in un elenco ove utilmente collocare soggetti già in possesso del titolo abilitante, in attesa dell'immissione in ruolo.

B. SUL FUMUS BONI IURIS

E' bene preliminarmente rammentare che con D.M. MIUR 58/13 art. 1 sono stati attivati, da parte degli Atenei ed altre Istituzioni, corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento – denominati percorsi abilitanti speciali (PAS)- per i docenti privi della specifica abilitazione che avevano prestato a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 e sino all'anno scolastico 2011/2012 incluso almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero in centri di formazione professionale. Senonché l'art. 4 reg. MIUR 25.03.2013 n. 81 sancisce che i titoli di abilitazione conseguenti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle GAE di cui all'art. 1 co 605 della L. 27.12.06 n. 296 dando diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle Graduatorie di Istituto di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13.06.07 n. 131 per la specifica classe di concorso o ambito disciplinare.

Orbene detta previsione si rivela manifestamente illegittima per il seguente ordine di considerazioni.

1. Sul piano squisitamente sistematico varie norme di rango primario hanno consentito ai docenti abilitati o abilitandi di inserirsi nelle Gae originariamente denominate permanenti quali l'art. 2 co 1, 2 e 4 L. n. 124/99, art. 1 co 6 bis L. n. 306/2000 e art. 1 co 1 ter L. n. 143/04.
2. Non ignora il decidente la tesi del MIUR, suffragata dal Trib. di Udine e Trieste, volta ad avvalorare le preclusioni e limitazioni a nuovi inserimenti per il biennio 2007/2008 dettate dall'art. 1 co 605 lett. c) L. n. 296/06 secondo cui “con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 D.L. 7 aprile 2004 n. 97 convertito dalla legge 04.06.2004 n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento” la cui ratio è in tutta evidenza quella di portare ad esaurimento le predette graduatorie onde ridurre gradatamente la platea dei soggetti a cui si attinge per assunzioni a termine e dunque per arginare il fenomeno del precariato attraverso mezzi coerenti e proporzionati, segnatamente la chiusura o limitazione dei nuovi inserimenti ribadita anche in una disposizione successiva dal tenore letterale ancora più chiaro (art. 9 co 20 D.L. 70/11 convertito in L. 106/11). Senonché la disposizione normativa per prima richiamata ha previsto l'accesso alle graduatorie non solo di quanti alla data di entrata in vigore della legge

fossero già abilitati, ma anche di SOGGETTI ABILITANDI - “docenti frequentanti i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97/2004, i corsi presso le Scuole di Specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASILD), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica ed il corso di laurea in Scienze della Formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione- “

Non pare inutile riportare in questa sede le argomentazioni svolte dall’adito Tribunale in punto attuale vigenza dell’art. 5 bis L. n. 169/08 in tema di inserimento conseguente ad abilitazione a mezzo TFA. Segnatamente con successiva legge n. 169/08 di conversione del D.L. 137/08, attesa l’attivazione del successivo ciclo delle SISS (il IX, attivato nell’anno 2007/2008) il legislatore è nuovamente intervenuto prevedendo la possibilità di accesso alle graduatorie ad esaurimento anche per coloro che si fossero iscritti al nuovo ciclo e lo avessero poi completato.

Dispone infatti l’art. 5- bis comma 1 L. 169/08 che “nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010...i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario (SISS) o i corsi biennali abilitati di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASILD) attivati nell’anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti”.

Tuttavia, è pure accaduto che le Scuole di Specializzazione (SISS) non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell’anno accademico 2008/2009 con l’intervento dell’art. 4-ter D.L. 25.06.08 n. 112 venendo sostituite dai Tirocini Formativi Attivi.

Orbene la continuità tra SISS e TFA è rappresentata:

- dal fatto che ai docenti cd. “congelati SISS” è stato garantito l’accesso ai TFA senza sostenere alcun esame, con conservazione dei crediti formativi acquisiti ed in sovrannumero (art. 15 co 17 D.M. 249/10- art. 1 co 19 D.M. 11.11.2011);
- Dalla pronuncia del Consiglio di stato (CdS sez. VI sent. 16.01.2015 n. 105) secondo cui a partire dall’anno accademico 2011/2012 ed in ossequio alle previsioni del D.M. 10.09.2010- ai sensi dell’art. 2 co 416 L. 24.12.2007 n. 244- le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi e abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi, di durata annuale propedeutici all’acquisizione dell’abilitazione

Contro il dato meramente letterale e temporale dell’art. 5 bis L. 169/08 il convenuto Ministero ha inteso utilizzare la riapertura delle GAE prescrivendo, all’art. 6 co 2 D.M. n. 235/14, che “ i docenti iscritti con riserva nelle GAE in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS)... possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo (TFA) alla data di scadenza per la presentazione delle domande”.

Ora non v’è chi non veda come il primo punto (iscrizione con riserva in GAE) non risulta affatto previsto dalla normativa di rango primario (art. 5 bis L. n. 169/08) che, ai fini dell’inserimento a pieno titolo nelle GAE assegna questa possibilità

semplicemente a coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le Scuole di Specializzazione SISS attivati nell'anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante. In buona sostanza la ratio dell'art. 5 bis è quella di consentire l'inserimento nelle GAE ai docenti che, per ultimi, si sono abilitati con le scuole SISS IX ciclo.

Considerato però che nessun docente ha mai frequentato il IX ciclo SISS a causa della sopraggiunta abrogazione delle stesse scuole, gli ultimi docenti ad essersi abilitati non sono stati di certo i frequentanti il IX ciclo SISS (che non è mai stato avviato e mai si è concluso) ma coloro che, come la ricorrente, hanno frequentato il corso TFA succedutosi al IX ciclo SISS.

In definitiva, alla luce anche della giurisprudenza di merito conforme (Trib. Grosseto, Verona, Milano) è dato ricavare un principio di massima che permette di considerare come NON ABROGATO L'ART. 5 BIS L. N. 169/08 che deve intendersi, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo, come disposizione riferita ai corsi TFA succedutisi alle Scuole SISS, IX ciclo mai avviato e mai concluso.

Pare in definitiva a questo Giudice che con l'esclusione dalla GAE dei docenti abilitati PAS si sia attuata una disparità di trattamento e di conseguenza un'ingiustificata, oltreché infondata, violazione dell'art. 3 della Costituzione.

3. Significativamente infine nel D.M. n. 53/12 attuativo della L. n. 14/2012 si legge: “ vista la legge n. 296 del 27.12.06 ed in particolare l'art. 1 co 605 lett. c) che ha trasformato le graduatorie permanenti...in graduatorie ad esaurimento, FATTA SALVA LA POSSIBILITA' DEI SOLI NUOVI INSERIMENTI PER I DOCENTI ABILITATI NON ANCORA INCLUSI NELLE GRADUATORIE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE O CHE STESSERO COMPLETANDO OGNI PERCORSO FORMATIVO ABILITANTE PRESSO LE UNIVERSITA' AUTORIZZATE”.

C. SUL PERICULUM IN MORA

Detto requisito è rappresentato dal fatto che il ricorrente se non è presente nelle GAE non può concorrere per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato perdendo utili occasioni di impiego.

Lo stesso poi si troverebbe certamente escluso dal piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dalla L. n. 107/15 la quale al co 96 specifica quali siano i docenti destinatari di dette assunzioni suddividendoli in due tipologie:

1. I soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie del concorso pubblico ex D.D.G. n. 82/2012;
2. i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle GAE del personale docente di cui all'art. 1 co 605 lett. c) della legge 296/06.

Orbene, i docenti presenti nella graduatoria di II fascia d'Istituto verranno esclusi da tale piano di assunzioni da ciò conseguendo per parte ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile quanto all'agognato posto di lavoro fisso. Peraltro, il piano di assunzioni predisposto con il decreto “Buona Scuola” non risulta essere ancora completato, in quanto sospeso ed in attesa della definizione dei numerosi contenziosi instaurati dagli insegnanti che si ritengono lesi dal mancato riconoscimento del titolo idoneo per essere inseriti nelle GAE.

Per le considerazioni che precedono merita integrale accoglimento la domanda formulata in via d'urgenza.

Si ravvisano nondimeno giusti motivi attesa la natura delle questioni trattate e l'orientamento di segno contrapposto della giurisprudenza di merito per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

PQM

In accoglimento della domanda formulata in via d'urgenza

1. Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti previa disapplicazione del D.M. n. 235/14 e regolamento MIUR n. 81/13 all'inserimento a pieno titolo nella GAE del personale docente della scuola secondaria di secondo grado per le relative classi di concorso della Provincia di Pordenone con decorrenza dal triennio 2014/2017 e per l'effetto
2. Condanna l'Amministrazione scolastica resistente ad inserire il ricorrente nella GAE del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Pordenone avente decorrenza dal triennio scolastico 2014/17 con il punteggio acquisito di diritto.
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Si comunichi a cura della cancelleria

Pordenone, 02.11.2015

Il Giudice

Dott. 
